

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4846

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro della giustizia

(FASSINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2000

—————

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2000,
n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini
di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567
del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita
nell'espropriazione immobiliare

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	6
Disegno di legge.	»	8
Testo del decreto-legge.	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, nel riformulare l'articolo 567 del codice di procedura civile, ha stabilito che il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, al deposito dell'estratto del catasto e delle mappe censuarie, del certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato, prevedendo che, qualora la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, non sia depositata nel predetto termine di sessanta giorni, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento.

Già nell'immediatezza dell'entrata in vigore della legge sopra indicata si rese evidente l'impossibilità per il creditore di provvedere agli adempimenti sopra indicati relativamente alle procedure esecutive pendenti, stanti l'elevatissimo numero di esse e la conseguente impossibilità degli uffici competenti di fare fronte alle richieste nel solo termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In tal senso il Governo provvede alla definizione, nell'ambito del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, di una disciplina transitoria rivolta alla proroga del termine di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile inerente alle procedure esecutive per le quali l'istanza di vendita risultava proposta prima dell'entrata in vigore della legge n. 302 del 1998. In sede di con-

versione del citato decreto-legge, il Parlamento adottò una diversa formulazione della disposizione, inserendola opportunamente nel contesto della citata legge e stabilendo che «per i procedimenti esecutivi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è stato depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il ricorso è stato depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge»; nel comma 2 si precisò poi che i predetti termini decorrevano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto n. 328 del 1998 (e, quindi, dal 22 novembre 1998). In sostanza, quindi, si definì una disciplina articolata nella previsione di termini varianti da quattro mesi ad un anno, decorrenti dal 22 novembre 1998, di cui il primo sarebbe andato a scadere il 22 marzo 1999.

Nell'approssimarsi di tale scadenza venne da più parti, in modo univoco, rappresentata l'inadeguatezza dei termini sopra indicati, in relazione all'incapacità degli uffici competenti a far fronte alle richieste di rilascio delle predetta documentazione, con il conseguente delinarsi dell'eventualità che un grande numero di procedimenti esecutivi sarebbe stato dichiarato estinto, con la relativa cancellazione della trascrizione del pignora-

mento, pur in assenza di quei comportamenti omissivi delle parti interessate che la norma di cui all'articolo 567, nuovo testo, intendeva sanzionare. In tale contesto, intervenne la Commissione giustizia della Camera che votò un ordine del giorno con il quale si invitava il Governo «a provvedere in via d'urgenza, per i procedimenti esecutivi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302, a differire il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile con decorrenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento come segue: al 21 ottobre 1999, al 21 dicembre 1999, al 21 aprile 2000, al 21 agosto 2000, se il deposito dei ricorsi sia stato effettuato rispettivamente entro il 31 dicembre 1995, il 31 dicembre 1996, il 31 dicembre 1997, il 18 agosto 1998».

Nella prospettiva di definire un sistema suscettibile di dare risposta alle esigenze di cui sopra, anche in riferimento al problema delle procedure esecutive per le quali le istanze di vendita risultavano presentate a partire dal settembre 1998 (e per le quali il termine per il deposito della documentazione aveva iniziato a scadere dal mese di novembre dello stesso anno), il Governo ha emanato nel marzo del 1999 un secondo decreto-legge (decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134) con il quale si è proceduto ad una nuova formulazione dell'articolo 13-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 302, e si è stabilito che «il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:

a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;

b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;

c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;

d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999».

Quest'ultimo differimento della fase transitoria non ha però consentito di ovviare del tutto al problema che, tenuto conto di quanto rappresentato dagli operatori del diritto, continuava a persistere presso gli uffici competenti, i quali versavano nell'impossibilità di provvedere al tempestivo rilascio della documentazione prescritta dalla norma sopra indicata con il conseguente determinarsi di situazioni di sostanziale paralisi delle azioni esecutive immobiliari. Pertanto, il Governo nel dicembre del 1999 ha emanato un terzo decreto-legge (decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25) finalizzato alla definizione di una nuova disciplina transitoria della legge n. 302 del 1998, suscettibile di evitare l'estinzione di numerose procedure esecutive per cause non dipendenti dal comportamento delle parti. In particolare, con quest'ultimo decreto si ritenne opportuno riformulare la norma di cui all'articolo 13-*bis* della legge n. 302 del 1998 e stabilire un termine finale unitario per il deposito della documentazione di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile. La *ratio* della fissazione di un unico termine finale veniva rintracciata nel presumibile parziale superamento delle situazioni di difficoltà che gli uffici preposti al rilascio della documentazione hanno conosciuto a seguito della «novella» dell'articolo 576 del codice di procedura civile, allorché l'introduzione di un termine entro il quale doveva essere presentata la documentazione, a pena di estinzione della procedura esecutiva, ha indotto un numero elevatissimo di parti creditrici e di notai a rivolgersi ai detti uffici o ai notai, in re-

lazione a procedure giacenti da numerosi anni negli uffici giudiziari; com'è noto, infatti, era prassi frequente per il creditore, prima dell'entrata in vigore della legge n. 302 del 1998, omettere, dopo l'istanza di vendita (che, ai sensi dell'articolo 497 del codice di procedura civile deve essere depositata entro novanta giorni dalla data del pignoramento a pena di inefficacia di questo), la produzione della documentazione necessaria alla decisione sull'istanza con il conseguente determinarsi di un rilevantissimo numero di procedimenti pendenti, per i quali si è posta, all'atto dell'entrata in vigore della legge sopra indicata, la necessità della produzione della documentazione.

Neppure quest'ultimo intervento ha tuttavia consentito di ovviare al problema che ne era all'origine poiché, secondo quanto rappresentato dall'Organismo unitario dell'avvocatura, in diverse parti d'Italia persistono situazioni di inadeguatezza degli uffici competenti o altri impedimenti che determinano, in concreto, l'impossibilità di provvedere al tempestivo deposito nel processo della documentazione prescritta dalla norma sopra indicata.

Va, infatti, considerato che i prossimi 21 ottobre e 21 dicembre 2000 si esaurirebbe la fase transitoria, come disciplinata dall'ultimo intervento normativo, nel senso che, per tutte le procedure esecutive nella quali l'istanza di vendita è stata depositata o verrà depositata successivamente a tali date, troverà applicazione la disposizione di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile e, quindi, la relativa documentazione andrà presentata entro i successivi sessanta giorni. La menzionata impossibilità di presentare la predetta documentazione non può non coinvolgere tutti i procedimenti, con la conseguenza che si pone la necessità di un ulteriore intervento che definisca una nuova scadenza finale che inerisca a tutte le procedure che possono considerarsi a rischio per effetto di situazioni estranee alla condotta del creditore.

Tali rilievi evidenziano la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga dei termini sopraindicati, considerato, in particolare, che all'inutile decorso degli stessi sono correlate conseguenze di notevole gravità (l'estinzione delle procedure esecutive e la cancellazione della trascrizione del pignoramento).

In questa prospettiva, il presente provvedimento è finalizzato alla definizione di una nuova disciplina transitoria della legge n. 302 del 1998 che risulti suscettibile di evitare l'estinzione di numerose procedure esecutive, per cause non dipendenti dal comportamento delle parti. In tal senso, si è ritenuto opportuno riformulare la norma transitoria di cui all'articolo 13-*bis* della legge n. 302 del 1998 e stabilire un ulteriore termine finale che tenga conto delle diverse realtà temporali nelle quali il creditore procedente ha presentato o presenterà l'istanza di vendita, prevedendo, rispettivamente, per i procedimenti nei quali l'istanza di vendita sia stata depositata entro il 31 dicembre 1999, il termine finale del 21 ottobre 2001, per quelli in cui l'istanza di vendita risulti depositata tra il 1° gennaio ed il 21 ottobre 2000 il termine finale del 21 dicembre 2001 ed, infine, per quelli in cui l'istanza di vendita verrà depositata tra il 22 ottobre ed il 31 dicembre 2001 il termine finale del 21 dicembre 2002.

La definizione di un ulteriore differimento del termine finale trova il suo fondamento logico nell'auspicabile parziale superamento delle situazioni di difficoltà in cui ancora versano gli uffici preposti al rilascio della documentazione.

L'incongruità e l'inadeguatezza del termine previsto dall'articolo 567 del codice di procedura civile è peraltro già all'esame del Parlamento, nel contesto dell'esame del disegno di legge recante modifiche in materia di espropriazione forzata immobiliare (atto Camera n. 3273), termine che, nel testo all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati in sede deliberante, è stato raddoppiato e portato a centoventi

giorni secondo un ordine di considerazioni alle quali il presente provvedimento ha ritenuto di adeguarsi.

Il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo per l'erario.

ALLEGATO

*(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302:

«Art. 13-bis. - *(Norma transitoria)*. - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999, e il 21 dicembre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 1° gennaio e il 21 ottobre 2000».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000.

Proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 302, ed in particolare l'articolo 1 che, nel riformulare l'articolo 567 del codice di procedura civile, ha introdotto, per il creditore che richieda la vendita dell'immobile pignorato, l'obbligo del deposito della documentazione necessaria alla vendita nel termine di sessanta giorni, a pena di estinzione della procedura esecutiva;

Visto l'articolo 13-*bis* della citata legge n. 302 del 1998, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, che ha introdotto una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti per i quali l'istanza di vendita risultava proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134, che ha riformulato l'articolo 13-*bis* della legge n. 302 del 1998;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, che ha nuovamente riformulato lo stesso articolo 13-*bis*;

Considerato che i termini stabiliti nelle citate disposizioni si sono rivelati inadeguati in relazione alle obiettive difficoltà riscontrate nell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti e che, per effetto di tale difficoltà, si profila il concreto pericolo che molte procedure esecutive siano dichiarate estinte con la relativa cancellazione del pignoramento;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga dei termini sopra indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'articolo 13-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 13-*bis*. - (*Norma transitoria*). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita sia stata depositata entro il 31 dicembre 1999, il 21 dicembre 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 1° gennaio ed il 21 ottobre 2000 ed il 21 dicembre 2002 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 22 ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2001».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO - FASSINO

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

